



Comune di Pordenone



Convenzione per la co-progettazione ai sensi dell'art. 55 comma 3 del d. lgs. 117/2017 e realizzazione del progetto culturale e inclusivo denominato "Nuovo Cinema Teatro Don Bosco". CIG B3E852F6D9

L'anno 2024, con il presente atto da valere a ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Pordenone (in seguito Comune), con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 64, (C.F. 80002150938 e P.IVA 00081570939), rappresentato, nel presente atto, dal Dirigente del Settore V Istruzione Politiche Giovanili Cultura, Sport e Grandi Eventi;

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (in seguito Asfo), con sede in via della Vecchia Ceramica 1, Pordenone, CF e PI 01772890933, rappresentata nel presente atto da _____

In qualità di Partners pubblici

E

L'Associazione Panorama aps, con sede a Pordenone, Piazzetta Ottoboni 4, CF 01195640931, rappresentata nel presente atto da _____, la quale interviene nel presente atto in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Scopo (in seguito denominata Ente Attuatore Partner) costituita tra la medesima e il Comitato provinciale di Pordenone della FITA APS, con sede a Pordenone, via Trento n. 3, CF n. 91043070936, mandante, in forza dell'atto di costituzione a rogito del Notaio dott. Gaspare Gerardi, in data 28 ottobre 2024 Rep. N. 79980 raccolta 40514— registrato a Pordenone al n. 14101 del 4.11.2024;

Visti:

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106";
- il DM 72/2021 di approvazione delle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017";

Premesso che:

- con decreto n. 336 del 29.04.2024 del Direttore generale di Asfo e delibera di Giunta comunale n. 150 del 23.05.2024, Asfo e Comune hanno pattuito di intraprendere – su istanza di parte - un percorso condiviso di co-progettazione con Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D. lgs. 117/2017, assegnando al Comune il ruolo di capofila e amministrazione procedente ai fini dell'espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.
- con determina dirigenziale n. 1565 del 28.06.2024 il Comune ha avviato la procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto partner per la co-progettazione ai sensi dell'art. 55 c. 3 del D. Lgs. 117/2017 e successiva realizzazione di un progetto culturale e ricreativo che favorisca anche lo sviluppo di una nuova cultura dell'integrazione ed emancipazione mediante opportunità di inclusione, socializzazione, lavoro e svago per le persone in condizioni di svantaggio e disabilità;

- con determina dirigenziale n. 1931 del 6.08.2024 il Comune ha nominato la commissione tecnica per la valutazione dell'unica proposta progettuale pervenuta da parte del raggruppamento non ancora costituito tra Associazione Panorama APS e Comitato Provinciale di Pordenone della Fita APS;
- con determina dirigenziale n.1981del 12.08.2024 il Comune ha approvato l'esito della valutazione della commissione tecnica, e ammesso Associazione Panorama aps e Comitato provinciale di Pordenone della Fita APS alla fase di co-progettazione;
- il tavolo di co-progettazione si è sviluppato in due sedute, come da verbali del 23.09.2024 e del 2.10.2024;
- con atto pubblico in data 28 ottobre 2024 Rep. N. 79980 raccolta 40514 Notaio Gaspare Gerardi – registrato a Pordenone al n. 14101 del 4.11.2024 - è stata costituita l'Associazione temporanea di scopo fra Associazione Panorama Aps (mandataria) e Comitato provinciale di Pordenone della FITA APS (mandante);
- con determina dirigenziale n. ___ del _____ il Comune ha approvato le risultanze dei tavoli di co-progettazione, come da verbali, il Progetto Definitivo "Nuovo cinema e teatro Don Bosco" e lo schema di convenzione da sottoscrivere, individuando l'Ente Attuatore Partner, come sopra generalizzato, quale soggetto idoneo a collaborare con i Partners pubblici per la sua realizzazione;
- con decreto n. _____ del ___ Asfo ha fatto proprie le risultanze dei tavoli di co-progettazione e il Progetto Definitivo, nonché autorizzato di procedere con la sottoscrizione della presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione e gli impegni giuridicamente vincolanti delle parti per la realizzazione degli interventi previsti dall'allegato Progetto definitivo elaborato in base alle risultanze del tavolo di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'avviso pubblico e dai relativi allegati.

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla firma della convenzione, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni in base alla valutazione di impatto da considerarsi come valutazione qualitativa e quantitativa e di efficacia sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte rispetto gli obiettivi del Progetto.

Art. 3 – Risorse economiche

Il quadro economico della progettualità evidenzia le risorse a disposizione del partenariato per la realizzazione della progettualità ed evidenzia altresì le risorse che lo stesso Ente Attuatore Partner metterà a disposizione a titolo di cofinanziamento.

Per la realizzazione delle finalità e delle attività previste dal Progetto definitivo, l'importo massimo del finanziamento dei Partners pubblici ammonta - per ciascuna annualità del progetto - a:

1^ annualità 2024/2025: € 40.000,00 (di cui 25.000,00 fondi Asfo e 15.000,00 fondi del Comune)

2^ annualità 2025/2026: € 40.000,00 (di cui 25.000,00 fondi Asfo e 15.000,00 fondi del Comune)

3^ annualità 2026/2027: € 40.000,00 (di cui 25.000,00 fondi Asfo e 15.000,00 fondi del Comune)

Il finanziamento pubblico è giuridicamente qualificato come contributo e non come corrispettivo, consistente nel rimborso non forfettario delle spese sostenute dall'Ente Attuatore Partner, sulla base della rendicontazione fornita e coerentemente con quanto previsto dal quadro economico del progetto definitivo.

Il contributo sarà corrisposto all'Ente Attuatore Partner in due tranches con le seguenti modalità:

- anticipo del 60 % entro l'avvio della stagione culturale, per favorire l'avvio delle attività;
- saldo dopo la presentazione e verifica della rendicontazione del progetto ai sensi del successivo art. 4.

Il contributo pubblico non può superare il 90% della spesa ammissibile rendicontata, e non potrà determinare un attivo.

Art. 4 Rendicontazione

L'Ente Attuatore Partner ha l'obbligo di trasmettere annualmente ai Partners pubblici, entro il mese di agosto:

- relazione che illustri l'attività svolta nel periodo di riferimento nell'ambito del progetto
- rendiconto riepilogativo delle entrate e delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto definitivo;
- prospetto analitico delle spese ammissibili rendicontate effettivamente sostenute ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa (fatture quietanzate, quietanze pagamento, ricevute o scontrini fiscali parlanti), con le modalità e per le finalità di cui all'art. 43 della LR 7/2000.

Sono ammissibili a contributo le spese effettive, pertinenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto definitivo e coerenti con il quadro economico. Oltre agli oneri di diretta imputazione al progetto, sono ammissibili anche le spese generali sostenute dall'ente Attuatore partner, con riferimento esclusivamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Non saranno ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:

- oneri per acquisto o manutenzioni straordinarie di immobili;
- oneri per l'acquisto di beni mobili durevoli non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto;
- spese di rappresentanza;
- spese già coperte da altre forme di contributo pubblico e/o privato.

Tutti i documenti contabili dovranno riportare il codice Cig - ad eccezione delle spese generali e delle casistiche escluse per legge - ai fini della tracciabilità dei pagamenti e della riconducibilità delle spese al progetto definitivo.

L'Ente Attuatore Partner dovrà conservare la documentazione comprovante le spese ammissibili rendicontate, a disposizione dei Partner Pubblici per eventuali controlli e verifiche.

Il contributo assegnato potrà essere rideterminato nel caso in cui a seguito della rendicontazione risulti:

- una modifica sostanziale delle attività rispetto il Progetto definitivo;
- che il contributo concesso sia superiore alle spese al netto delle entrate;
- che il contributo assegnato sia superiore al 90% della spesa rendicontata ammissibile.

Qualora in base alle risultanze della rendicontazione il contributo venga rideterminato, saranno proporzionalmente rideterminate anche le quote di cofinanziamento a carico del Comune e di Asfo.

Art. 5 – Impegni specifici a carico dei Partners pubblici

Comune e Asfo si impegnano a collaborare, ciascuno per il proprio ambito di competenza specifica, culturale e sociale, alla realizzazione del Progetto definitivo, finanziandolo con le risorse economiche di cui all'art. 3.

Il Comune capofila si impegna, anche per conto di Asfo, ad effettuare la verifica del rendiconto contabile presentato dall'Ente Attuatore Partner, all'eventuale rideterminazione del contributo pubblico di cui all'art. 3 e alla sua erogazione all'Ente Attuatore Partner.

Asfo si impegna a trasferire al Comune i fondi di propria competenza per ciascuna annualità secondo le seguenti modalità:

acconto del 60 % prima dell'avvio della stagione culturale;

saldo su semplice richiesta scritta del Comune, ad avvenuta verifica della rendicontazione da parte

di quest'ultimo.

Art. 6 – Impegni a carico dell'Ente Attuatore Partner

L'Ente Attuatore Partner si impegna a realizzare il Progetto definitivo allegato.

Sono inoltre posti a carico dell'Ente Attuatore Partner i seguenti oneri e obblighi:

- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, licenze, pareri e quanto prescritto dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività;
- il rispetto, per tutta la durata della concessione, delle norme di legge, dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci o volontari;
- rendersi garante delle norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi ai sensi del D. lgs. 81/2008 (obblighi del datore di lavoro);
- adempiere agli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore;
- comunicare ai Partners pubblici, all'atto dell'avvio della attività, del nominativo del referente di tutte le attività;
- adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
- dare evidenza nel materiale promozionale e informativo delle attività/iniziativa della partnership con Asfo e Comune, e del logo "Comune amico delle famiglie";
- rendicontare le attività svolte per la realizzazione del progetto definitivo e conservare la documentazione contabile ai sensi del precedente art. 4;
- partecipare al tavolo permanente di coprogettazione secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente Attuatore Partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. A tal fine le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione devono avvenire tramite strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità e utilizzando il conto corrente dedicato comunicato. I documenti contabili e i movimenti finanziari dovranno riportare il codice Cig in oggetto.

Art. 8 – Tavolo permanente di co-progettazione, monitoraggio e verifica

Il tavolo permanente di co-progettazione è un momento nel quale l'Ente Attuatore Partner e i Partners pubblici si confrontano periodicamente al fine di condividere una strategia complessiva, la messa a sistema delle risorse, la realizzazione e il monitoraggio delle attività e la verifica del perseguimento degli obiettivi. Il tavolo è anche il momento nel quale le parti possono proporre eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., al Progetto definitivo allegato, mantenendone l'obiettivo generale.

Al tavolo permanente di co-progettazione partecipano:

- un rappresentante del Comune, con funzioni anche di coordinatore
- un rappresentante di Asfo
- un rappresentante dell'Ente Attuatore Partner appositamente nominato.

Le decisioni prese al Tavolo di co-progettazione permanente, convocato dal Comune entro il mese di agosto in preparazione dell'avvio della stagione culturale e entro il mese di febbraio per il monitoraggio dell'andamento della stagione in corso, verranno condivise a mezzo PEC tra i partner.

L'Ente Attuatore Partner elabora i report che verranno discussi nei tavoli, laddove il report predisposto per il tavolo da svolgersi entro agosto conterrà anche la rendicontazione annuale mentre il report per il tavolo da svolgersi entro febbraio conterrà una relazione sull'andamento del progetto in corso di stagione culturale

La relazione di cui all'art. 4 della presente convenzione che l'Ente Attuatore Partner produce ogni anno, permette ai Partners pubblici anche le attività di controllo ai sensi degli articoli 92, comma 2 e 93 del Codice del Terzo Settore.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale (pec: asfo.protgen@certsanita.fvg.it), che provvederà, con separato atto, a designare l'Ente Attuatore Partner Responsabile esterno del trattamento dei dati.

L'Ente Attuatore Partner ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza della convenzione, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

L'Ente Attuatore Partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'Ente Attuatore Partner si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 10 – Copertura assicurativa

L'Ente Attuatore Partner è responsabile civilmente e penalmente, di ogni danno che potrà derivare a persone e cose in relazione allo svolgimento delle attività progettuali, sollevando il Comune di Pordenone e Asfo da qualunque pretesa, azione, domanda che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

L'Ente Attuatore Partner sarà tenuto a produrre, prima della sottoscrizione della presente convenzione, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e cose e verso prestatori d'opera (RCT/RCO) e volontari, con massimali adeguati e comunque non inferiori ai seguenti massimali minimi:

RCT: massimale non inferiore ad € 3.000.000,00

RCO: massimale non inferiore a € 1.000.000,00

Infortuni: massimale non inferiore a € 50.000,00

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per tutta la durata della convenzione, mediante il pagamento dei premi alle scadenze previste.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura assicurativa – anche in virtù dell'applicazione di scoperti e/o franchigie - l'Ente Attuatore Partner risponde di quanto non coperto qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

Art. 11– Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si risolve automaticamente nei confronti di tutte le parti qualora venga meno la partecipazione, per dichiarata risoluzione, anche da parte di uno solo dei Partner pubblici, ai sensi dei successivi capoversi.

Il Comune e/o Asfo si riservano di dichiarare la risoluzione della convenzione allorché l'Ente Attuatore Partner anche indipendentemente da colpa, non presenti l'idoneità soggettiva e/o oggettiva a svolgere l'attività dedotta in convenzione. In particolare, saranno sanzionati con la risoluzione della convenzione, e previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo pec:

- gravi e/o reiterate violazioni, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, permanenti anche a seguito di diffida all'Ente Attuatore;
- sub concessione non autorizzata o appalto totale o parziale delle attività in convenzione;
- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro.

Il Comune e/o Asfo si riservano inoltre la facoltà di risolvere la convenzione in qualsiasi momento

con preavviso alla controparte di almeno 60 giorni da effettuarsi mediante PEC e senza oneri a loro carico, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

L'Ente Attuatore partner potrà recedere dalla convenzione, per gravi e giustificati motivi, comunicando l'intenzione con un preavviso di almeno 3 mesi mediante PEC.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Ente di Terzo Settore Partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell'attività dell'Ente di Terzo Settore Partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;
- qualora l'Ente attuatore si rendesse colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicato.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Procedente, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Pordenone. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13 – Registrazione e imposte

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore Partner.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. lgs. 117/2017.

Art. 14 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, oltre all'allegato Progetto definitivo, tutti i documenti ivi richiamati anche se non materialmente allegati.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto _____, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Attuatore Partner, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.

Per l'Ente Attuatore Partner,

Per l'Amministrazione Comunale Procedente,

Il Dirigente del Settore V Istruzione Politiche giovanili, Cultura, Sport e Grandi Eventi, _____

Per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARASTON FLAVIA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 08/11/2024 15:57:58